

AIUTI DI STATO: APPROVATE LE LINEE GUIDA PER CLIMA, AMBIENTE ED ENERGIA

Confermati gli orientamenti della bozza di giugno 2021, con l'integrazione di alcune osservazioni emerse in fase di consultazione sulle norme che avrebbero potuto generare ulteriori ritardi per i PNRR, sull'approvazione degli schemi di aiuto non assegnati tramite asta competitiva, sull'inclusione dei sistemi di accumulo tra le infrastrutture potenzialmente beneficiarie degli aiuti e sulle regole per l'identificazione e l'inclusione dei settori energy intensive esposti al rischio di delocalizzazione.

Il 21 dicembre 2021 Bruxelles ha pubblicato il testo definitivo delle [linee guida per gli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia](#) (CEEAG) che, a partire da gennaio 2022, sostituiscono [le linee guida per gli aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia \(2014-2020\)](#) (EEAG). Le nuove linee guida sono il risultato di un processo iniziato nel corso del 2020, che ha individuato i limiti delle precedenti linee guida e ad allineare il piano di investimenti dei singoli Stati membri agli obiettivi del [Green Deal europeo](#) e del nuovo pacchetto [Fit-for-55](#).

La proposta con gli orientamenti della Commissione per la revisione della disciplina è stata pubblicata lo scorso giugno ([Newsletter 255](#)) e sottoposta alla consultazione pubblica, che si è chiusa ad agosto 2021. Il documento finale delle linee guida mantiene la struttura e, in linea generale, i contenuti presentati nella bozza di giugno, ma integra alcuni correttivi emersi in fase di consultazione.

LE NOVITÀ PRINCIPALI DELLA DISCIPLINA

La disciplina CEEAG punta al potenziamento degli strumenti a disposizione degli Stati membri per sostenere e accelerare la transizione verde, facilitando anche i processi di intervento nelle aree chiave della transizione.

Le novità principali introdotte dalle nuove linee guida, già presenti nella [bozza](#) pubblicata lo scorso giugno, includono:

- l'estensione dell'area di copertura della disciplina a tutte le tipologie di investimenti e di tecnologie che contribuiscono al raggiungimento dei *target* del *Green Deal*
- l'introduzione di nuove sezioni dedicate ai settori che influiscono sui *target* climatici europei
- nuove norme per la riduzione della tassazione sui consumi di energia elettrica per i settori *energy intensive* allo scopo di ridurre il rischio di

delocalizzazione. In questo ambito, la Commissione ha anche confermato gli sgravi per quegli investimenti che finanziano decarbonizzazione e politiche sociali, snellendo però la lista dei settori ammissibili per evitare un intervento distortivo degli Stati membri dove non strettamente necessario

- l'incremento delle salvaguardie per garantire un utilizzo efficace delle risorse pubbliche, limitandolo a interventi di provata necessità. La Commissione ha quindi introdotto l'obbligo di consultazione pubblica per determinate tipologie di aiuto, in modo da coinvolgere tutti gli *stakeholders* nel processo di definizione degli aiuti
- una maggiore coerenza con gli orientamenti europei in ambito energetico e ambientale, eliminando dalla disciplina le misure a supporto dei combustibili fossili e includendo misure a sostegno del *phase-out* delle tecnologie ad alte emissioni nel settore energetico. Le CEEAG prevedono, infatti, la possibilità di una valutazione positiva degli aiuti a favore di alcune fonti fossili solo se gli Stati membri possono dimostrare il loro contributo ai *target* europei sul clima per il 2030 e il 2050 ed escludere l'effetto *lock-in* di tali fonti o delle tecnologie connesse
- l'aumento della flessibilità e la razionalizzazione della disciplina, andando, ad esempio, a semplificare la valutazione di misure trasversali a più aree di intervento ed eliminando l'obbligo di notifica individuale per i grandi progetti nell'ambito di regimi di aiuto già approvati in precedenza.

LE NUOVE CATEGORIE DI AIUTO E LE INTEGRAZIONI NEL TESTO DEFINITIVO

La lista delle categorie di aiuto incluse nel testo definito della disciplina CEEAG (**Tabella 1**) è in linea con quanto proposto nella bozza dello scorso giugno.

TABELLA 1. CATEGORIE DI AIUTO, CEEAG

Linee guida per gli aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG)
1) Aiuti per la riduzione e la rimozione delle emissioni dei gas a effetto serra, anche attraverso il supporto delle energie rinnovabili e dell'efficientamento energetico
2) Aiuti per il supporto della <i>performance</i> ambientale e energetica negli edifici
3) Aiuti per l'acquisto e il <i>leasing</i> di mezzi di trasporto puliti e per la trasformazione dei mezzi per farli qualificare come puliti
4) Aiuti a favore della diffusione di strutture di ricarica e rifornimento
5) Aiuti per un uso efficiente delle risorse e a supporto dell'economia circolare
6) Aiuti per la prevenzione o la riduzione dell'inquinamento, non legato ai gas a effetto serra.
7) Aiuti per il risanamento di siti contaminati, la riabilitazione di ecosistemi naturali, la protezione o il recupero della biodiversità e per soluzioni naturali all'adattamento climatico
8) Aiuti sotto forma di riduzioni fiscali
9) Aiuti per la sicurezza della fornitura elettrica
10) Aiuti per le infrastrutture energetiche
11) Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento
12) Aiuti sotto forma di riduzione di tasse per i consumi elettrici per i consumatori <i>energy-intensive</i>
13) Aiuti per la cessazione delle attività inerenti al carbone a allo <i>shale oil</i>
14) Aiuti a favore di studi sulla tutela ambientale e l'energia

Elaborazioni MBS Consulting

Il testo della disciplina, che riporta, per ogni categoria di aiuto, il perimetro degli interventi supportati e le indicazioni affinché questi superino il controllo da parte della Commissione, include anche alcuni orientamenti emersi nella consultazione.

Riportiamo di seguito una breve descrizione di alcune delle categorie di aiuto incluse nella nuova disciplina.

AIUTI PER LA RIDUZIONE E LA RIMOZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA

- Perimetro di applicazione: tutti gli aiuti a sostegno dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e delle tecnologie il cui scopo primario è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, inclusi gli aiuti a favore delle tecnologie di cattura, accumulo e utilizzo dell'anidride carbonica, dell'efficientamento energetico e della riduzione delle emissioni nei processi industriali.
- Alcuni requisiti per l'approvazione:
 - prima di notificare l'aiuto, gli Stati membri devono predisporre una consultazione pubblica di 6 settimane per gli schemi che prevedono un impegno di risorse superiore a 150 milioni di euro all'anno, o di 4 settimane se inferiore. La consultazione non è richiesta per le modifiche ad aiuti precedentemente approvati, se non

estendono la durata degli schemi di oltre 10 anni o se prevedono un impegno di risorse inferiore a 150 milioni di euro all'anno, sono allocati tramite un processo di asta competitiva e non supportano investimenti in fonti fossili.

- per rispettare il principio di proporzionalità, la Commissione richiede che l'allocazione dell'aiuto avvenga tramite un'asta competitiva non discriminatoria. Tuttavia, se vi sono evidenze di significative differenze (>10%) nelle offerte dei potenziali beneficiari, la Commissione può considerare l'approvazione di uno schema di aiuto che allochi le risorse tramite diversi processi d'asta, in grado di raggruppare soggetti con gli stessi livelli di costi nelle stesse sessioni di asta. Uno schema di aiuto può essere esentato dall'obbligo di attribuzione tramite asta competitiva se la dimensione dei progetti beneficiari è inferiore a:

- * 1 MW di capacità per i progetti di generazione e *storage* di energia elettrica o per i progetti di generazione di riscaldamento o di produzione a gas
- * 1 MW di domanda massima per i progetti di consumo elettrico
- * 6 MW di capacità installata (o domanda massima) per progetti interamente gestiti da PMI o da comunità energetiche rinnovabili
- * 18 MW di capacità installata, interamente coperta da generazione eolica; per progetti interamente gestiti da PMI o da comunità energetiche rinnovabili
- * 300 mila euro/progetto, per le misure a favore dell'efficientamento energetico che non coinvolgono la generazione di energia a beneficio di PMI.

- la Commissione stabilisce che gli aiuti a favore di fonti fossili altamente inquinanti (quali carbone, diesel, lignite e *shale oil*) sono distorsivi per la concorrenza senza produrre alcun effetto positivo in grado di controbilanciare. Questi aiuti non potranno quindi essere approvati dalla disciplina europea degli aiuti di Stato. Per gli aiuti a favore del gas naturale, o per altre fonti non rinnovabili meno inquinanti, la Commissione dispone che potranno essere approvati solo se lo Stato membro sarà in grado di dimostrare il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici per il 2030 il 2050, oltre che a spiegare come intende evitare che queste fonti restino

stabilmente nel *mix* energetico, per esempio attraverso l'obbligo di conversione dell'impianto da gas a un combustibile rinnovabile o a minori emissioni, di chiusura dell'impianto entro una determinata scadenza o all'applicazione di tecnologie di cattura della CO₂.

- Modifiche/integrazioni nel testo definitivo:
 - la durata della consultazione pubblica richiesta per gli aiuti con un impegno di risorse annuo superiore ai 150 milioni di euro è stato portato da 8 a 6 settimane
 - la soglia per ritenere significative le differenze tra le offerte di diverse categorie di soggetti in un sistema di allocazione tramite aste competitiva è stata portata dal 15% al 10%
 - nell'bozza, l'esenzione dall'obbligo di assegnazione degli aiuti tramite un procedimento di asta competitiva era limitata ai progetti di generazione e storage di energia elettrica o per i progetti di generazione di riscaldamento o di produzione a gas con capacità installata inferiore ai 400 kW e ai progetti di consumo elettrico con domanda massima inferiore a 400 kW. Il testo definitivo, oltre a innalzare le soglie di esenzione per questi progetti ha quindi anche esteso la fattispecie di esenzione dall'obbligo anche ad alcuni progetti a beneficio di comunità energetiche e PMI. Gli aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile e delle connesse infrastrutture possono ricadere in questa categoria di aiuto, mentre misure di supporto ai biocombustibili possono essere approvati nell'ambito di questa categoria di aiuti solo se rispettano i criteri di sostenibilità delineati dalla direttiva europea 2018/2001 (RED II).

AIUTI PER IL SUPPORTO DELLA PERFORMANCE AMBIENTALE E ENERGETICA NEGLI EDIFICI

- Perimetro di applicazione: tutti gli aiuti a favore dell'incremento dell'efficienza negli edifici anche combinati con interventi che contribuiscano a migliorare il profilo energetico degli stessi edifici, l'installazione di punti di ricarica, di infrastrutture di generazione e accumulo per le rinnovabili.
- Alcuni requisiti per l'approvazione:
 - per rientrare in questa categoria di aiuto, l'intervento deve rispettare dei livelli minimi di risparmio energetico. Per la ristrutturazione di edifici esistenti è richiesto un risparmio sulla domanda di energia primaria pari ad almeno

il 20%, mentre, per i nuovi edifici, il risparmio energetico richiesto rispetto al livello di consumi stabilito per gli Edifici a Energia Quasi Zero (*Nearly zero Energy Buildings*¹, NZEB) è del 10%. Se l'intervento di efficientamento coinvolge solo l'installazione o la sostituzione di un unico elemento (come ad esempio la caldaia), il risparmio energetico deve essere pari almeno al 10%

- affinché il sostegno pubblico abbia un "effetto incentivo" non possono essere erogati aiuti che permettano ai beneficiari il raggiungimento di standard minimi definiti dall'Unione già stato obbligatori
- per rispettare il criterio di proporzionalità negli interventi di efficientamento negli edifici, l'aiuto non deve superare il 30% dei costi ammissibili (corrispondenti ai costi aggiuntivi per il raggiungimento della migliore performance ambientale), o al 25% se l'intervento riguarda un unico elemento nell'edificio. Incrementi della soglia massima dell'intensità sono legati all'aumento del livello di risparmio energetico raggiunto con l'intervento e alla dimensione delle imprese beneficiarie degli aiuti.

- Modifiche/integrazioni nel testo definitivo:
 - secondo quanto riportato nella bozza, gli aiuti volti a portare a standard di efficienza energetica superiori non sarebbero stati accettati dalla Commissione se il l'aumento dell'efficienza fosse già stato reso obbligatorio da una norma efficace entro i 18 mesi successivi all'approvazione dell'aiuto. Il testo definitivo permette invece agli stati membri di supportare i soggetti interessati nel raggiungimento degli standard di efficienza dell'Unione anche nei 18 mesi precedenti l'entrata in vigore di un eventuale obbligo, pur imponendo dei limiti più restrittivi sull'intensità massima dell'aiuto (20% dei costi ammissibili per l'intero edificio e 15% per un singolo elemento).

AIUTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

- Perimetro di applicazione: tutti gli aiuti che permettono di incrementare la penetrazione dei mezzi di trasporto a energia pulita, come ad esempio i sostegno all'acquisto di nuovi veicoli, il rinnovo di quelli esistenti che porti a standard qualitativi allineati con quelli dei mezzi a energia pulita, l'installazione di stazioni di ricarica e

¹ Direttiva Europea per la Performance Energetica degli Edifici.

rifornimento (anche per la ricarica smart o per la produzione e lo stoccaggio di elettricità o idrogeno da fonti rinnovabili tramite sistemi annessi alla struttura di rifornimento).

- Alcuni requisiti per l'approvazione:

- per rispettare il criterio di proporzionalità la Commissione richiede che l'aiuto venga assegnato tramite un'asta competitiva. Sono esentati da questa procedura gli aiuti per l'acquisto di veicoli da parte di imprese attive nel settore pubblico e gli aiuti a sostegno della realizzazione di stazioni di ricarica o di rifornimento dedicate a specifiche categorie di utenti
- gli aiuti a favore di veicoli su strada, acqua o rotaie, alimentati da carburanti altamente inquinanti (quali benzina, GPL o diesel) non soddisfano il requisito di non distorcere negativamente la competizione sul mercato visto che oltre ad essere sufficientemente diffusi, esistono già alternative più pulite. Non rientrano tra i beneficiari degli aiuti approvati dalla Commissione ai sensi delle CEEAG nemmeno gli investimenti in veicoli stradali che utilizzino il gas come carburante (sottoforma di GNL o di biogas, ad esempio), né le relative strutture di rifornimento. La Commissione ritiene infatti che, visti gli ultimi sviluppi di mercato, queste tecnologie non rappresentino più la via più efficiente per mitigare il cambiamento climatico o ridurre l'inquinamento. Le stazioni di rifornimento di gas per i soli mezzi pesanti possono rientrare negli aiuti fino al 2025. I veicoli per il trasporto su acqua a GNL o GNC possono invece essere beneficiari di aiuti solo se lo Stato membro è in grado di dimostrare che l'intervento non genererebbe un effetto *lock-in* per tali tecnologie e solo se non sono disponibili sul mercato tecnologie più pulite al momento della definizione dell'aiuto
- gli Stati membri possono finanziare stazioni di rifornimento per l'idrogeno anche non rinnovabile o a basse emissioni, solo in presenza di un piano per l'eliminazione entro il 2035 dell'idrogeno non rinnovabile o non a basse emissioni fornito alla stazione di rifornimento
- Modifiche/integrazioni nel testo definitivo: il testo definitivo ha introdotto regole più stringenti per il finanziamento pubblico di veicoli o stazioni di rifornimento alimentati da fonti non rinnovabili.

AIUTI PER LA SICUREZZA DELLA FORNITURA ELETTRICA

- Perimetro di applicazione: tutti gli aiuti volti a incrementare la sicurezza delle forniture di energia elettrica, inclusi i meccanismi di capacità o di *demand response*, le misure per la remunerazione delle interrompibilità e gli investimenti pubblici nei sistemi di stoccaggio e di riserva di rete.
- Alcuni requisiti per l'approvazione:
 - la valutazione sul soddisfacimento del requisito di necessità deve basarsi sugli studi di adeguatezza condotti da ENTSO-E e dai soggetti incaricati negli Stati membri. Gli Stati membri dovranno comunque provare quali fallimenti di mercato non permettono di raggiungere lo standard di adeguatezza in mancanza dell'aiuto pubblico
 - per soddisfare il requisito di adeguatezza, gli Stati membri dovranno invece mostrare di aver prima considerato degli strumenti di mercato per incrementare la sicurezza del sistema, quali ad esempio il miglioramento del funzionamento del mercato degli sbilanciamenti, una maggiore integrazione nel sistema della generazione non programmabile o la rimozione di barriere agli scambi con l'estero
 - prima della notifica, gli Stati membri devono sottoporre a consultazione pubblica gli schemi di aiuto che ricadono in questa categoria. La consultazione deve durare 6 settimane per gli aiuti che superano 100 milioni di euro all'anno, o 4 settimane, se prevedono un trasferimento inferiore ai 100 milioni di euro annui. Gli aiuti inferiori ai 100 milioni di euro annui allocati tramite asta competitiva e che non supportano investimenti in fonti fossili sono esentati dall'obbligo di consultazione
 - per il soddisfacimento del criterio di proporzionalità, la Commissione richiede che l'aiuto venga assegnato tramite un'asta competitiva. In esito all'asta, ai beneficiari degli aiuti dovrebbero rimanere i giusti incentivi per contribuire alla sicurezza della fornitura elettrica. Tale giusto incentivo dovrebbe essere collegato al *value of lost load* (VOLL)
 - per i nuovi investimenti in generazione basati su impianti gas, la Commissione dispone che potranno essere approvati solo se lo Stato membro sarà in grado di dimostrare il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi

climatici per il 2030 il 2050, oltre che a spiegare come intende evitare il permanere di queste fonti nel *mix* energetico. Per soddisfare questi punti, potrebbe essere chiesto di inserire, tra requisiti di partecipazione al meccanismo di incentivo, un obbligo di conversione dell'impianto dal gas a un combustibile rinnovabile o con minori emissioni entro un certo orizzonte temporale, un obbligo di chiusura dell'impianto entro una determinata scadenza o l'impegno allo sviluppo di tecnologie di cattura della CO₂.

- Modifiche/integrazioni nel testo definitivo:
 - il testo definitivo prevede l'applicazione dell'obbligo di consultazione solo per gli aiuti notificati dopo il 1° luglio 2023. Questa modifica fa seguito alla richiesta da parte di alcuni paesi (inclusa l'Italia) in fase di consultazione di posporre l'entrata in vigore di tale obbligo per non creare ritardi per le misure nei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR)
 - la durata della consultazione pubblica richiesta per gli aiuti con un impegno di risorse annuo superiore ai 100 milioni di euro è stato portato da 8 a 6 settimane.

AIUTI PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

- Perimetro di applicazione: tutti gli aiuti a favore delle infrastrutture energetiche che non godono di regime di monopolio legale o naturale, come ad esempio le reti di trasporto e i sistemi per lo stoccaggio, lo scambio e la trasformazione dell'idrogeno, e le infrastrutture dedicate ad altre tecnologie emergenti. Sono generalmente escluse dalla disciplina le misure a sostegno delle infrastrutture di rete elettrica e gas, in quanto beneficiarie del regime di monopolio. Le misure a supporto dello sviluppo di infrastrutture per lo stoccaggio di energia, connesse alle reti di trasmissione o distribuzione, potranno essere validate nell'ambito di questa disciplina fino al 31 dicembre 2023.
- Alcuni requisiti per l'approvazione:
 - per essere approvati, gli aiuti non devono creare eccessivi effetti negativi sulla concorrenza nel mercato. La Commissione specifica che anche gli investimenti nelle infrastrutture del gas (se esenti dal regime di monopolio), potrebbero soddisfare questo criterio se l'infrastruttura oggetto dell'intervento potrà essere utilizzata in futuro per l'idrogeno, o per gas e combustibili rinnovabili

di origine non biologica. L'identificazione di un utilizzo alternativo della rete gas permetterebbe infatti di limitare il rischio di un *lock-in* tecnologico per le infrastrutture del gas.

- Modifiche/integrazioni nel testo definitivo: nel testo definitivo la Commissione ha specificato l'applicabilità delle linee guida previste per questa categoria di aiuti agli investimenti pubblici a favore dei sistemi stoccaggio di energia, connessi con le reti di trasmissione o distribuzione, notificati entro dicembre 2023.

AIUTI SOTTO FORMA DI SGRAVI FISCALI PER I CONSUMI ELETTRICI DEGLI ENERGY-INTENSIVE

- Perimetro di applicazione: tutti gli aiuti nella forma di riduzioni delle tasse sul consumo di energia elettrica a copertura degli oneri generati dalle iniziative a sostegno degli obiettivi ambientali ed energetici europei. I tagli considerati tra questi aiuti non coinvolgono i corrispettivi tariffari a copertura dei meccanismi di finanziamento di nuova capacità. Questi ultimi, infatti, contribuiscono alla fornitura di energia ai soggetti beneficiari degli aiuti considerati in questa categoria.
- Alcuni requisiti per l'approvazione:
 - solo i settori sufficientemente esposti al rischio di delocalizzazione possono beneficiare di questa categoria di aiuti
 - l'aiuto è considerato proporzionato solo se, dopo l'applicazione dell'aiuto, il beneficiario paga almeno il 15% dei costi per la tassazione dei consumi elettrici che avrebbe sostenuto in assenza dell'aiuto (limite portato al 25% per i settori meno esposti al commercio internazionale). In ogni caso, la tassazione sui consumi energetici non può risultare inferiore a 0.5 €/MWh.
- Modifiche/integrazioni nel testo definitivo:
 - la Commissione misura il rischio di esposizione di un settore alla delocalizzazione combinando una misura dell'intensità dei consumi elettrici del beneficiario con una misura della sua esposizione al commercio internazionale. Nella bozza delle linee guida la Commissione aveva previsto dei minimi disgiunti per i due indicatori. Ciò avrebbe limitato notevolmente il numero di settori che potevano beneficiare di questa tipologia di aiuto (da oltre 200 settori, nelle precedenti linee guida, a circa 50, secondo quanto riportato

nella risposta alla [consultazione del governo italiano](#)). Il testo definitivo impone solo un limite congiunto sui due indicatori e lascia maggior spazio alle possibili combinazioni degli indicatori che possono rendere un settore ammissibile allo schema di incentivo

- nella bozza la Commissione aveva proposto di portare il limite minimo della tassazione risultante dall'applicazione dell'aiuto al 25%. Tale limite è stato riportato al 15% nel testo definitivo delle linee guida.
- Note: La Commissione ha introdotto processi di transizione ad hoc per tutti quei settori, precedentemente beneficiari di aiuti sotto forma di riduzioni della tassazione sui consumi energetici, che non soddisfano più i criteri previsti dalle nuove linee guida.

AIUTI PER LA CESSAZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL CARBONE E ALLO SHALE OIL

- Perimetro di applicazione:
 - aiuti pubblici volti ad accelerare la chiusura preventiva di attività redditive legate all'utilizzo di carbone o di *shale oil* attraverso la copertura dei mancati profitti dalle attività dismesse
 - misure a copertura dei costi eccezionali generati dalla chiusura di attività non concorrenziali per la generazione di energia da carbone o da *shale oil*.
- Alcuni requisiti per l'approvazione:
 - in linea generale, per rispettare il requisito di proporzionalità, gli aiuti a sostegno della cessazione di attività redditive legate all'utilizzo di carbone o shale oil dovranno essere allocati attraverso una procedura di asta competitiva. In casi eccezionali, la Commissione potrà accettare un'assegnazione dell'aiuto tramite un altro meccanismo.

LE IMPLICAZIONI DELLA NUOVA DISCIPLINA PER IL PNRR

A partire da gennaio 2022, la disciplina CEEAG è diventata il testo di riferimento per le decisioni della Commissione sui nuovi schemi di aiuto di Stato in ambito ambientale, energetico e per il clima. Per ora, gli schemi approvati prima della fine del 2021 non sono influenzati dalle nuove regole. La Commissione ha però richiesto agli Stati membri di impegnarsi ad adattare gli schemi già approvati al contenuto delle nuove linee guida entro la fine del 2023 se rimarranno attivi oltre i prossimi due anni.

La revisione delle linee guida avviene in un momento critico per gli investimenti pubblici a sostegno della transizione energetica. I molteplici investimenti inclusi nel PNRR ([Newsletter 254](#)) sono infatti stati definiti dai governi europei prima della presentazione della bozza. L'entrata in vigore delle nuove regole potrebbe, quindi, richiedere agli Stati membri nuovi sforzi per adattare gli schemi proposti nel PNRR, e non ancora sottoposti alla Commissione, alle nuove disposizioni. Per questa ragione, in fase di Consultazione, il governo italiano ha richiesto alla Commissione il differimento di almeno un anno dell'entrata in vigore delle nuove regole, anche solo limitatamente alle misure del PNRR nidificate prima di gennaio 2022. La Commissione non ha dato seguito a queste richieste di eccezione sulla disciplina generale, ma ha previsto dei ritardi dell'entrata in vigore di alcune disposizioni. L'obbligo di lanciare una consultazione pubblica prima della notifica per alcune categorie di aiuto entrerà infatti in vigore solo a partire da luglio 2023. Quest'ultima concessione della Commissione risponde anche alle preoccupazioni dei Stati membri dei possibili ritardi causati dall'obbligo di consultazione sulle tempistiche, già strette, dei PNRR.

Anche la richiesta di adattare i regimi di aiuto esistenti alla nuova disciplina entro l'inizio del 2024 ha suscitato alcuni dubbi da parte del governo italiano, visto il coinvolgimento di misure del PNRR. L'aggiornamento delle misure potrebbe infatti comportare costi di adeguamento significativi, oltre che minare la certezza giuridica.